



CRITERI PER L'AMMISSIONE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

(delibera del Consiglio d'Istituto n. 72 del 20 maggio 2026)

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per l'annualità di riferimento o indicati nei rispettivi piani individualizzati/personalizzati.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, all'unanimità per la Primaria e a maggioranza per la Secondaria, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato:

- come possibilità per intraprendere un nuovo e positivo percorso, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali (vantaggio individuale);
- come evento preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza (impegno che può garantire la scuola);
- come opportunità sostenuta in ambiti informali (contributo che può dare la famiglia);
- avendo messo in campo forme di supporto all'apprendimento;
- verificando che la famiglia sia stata coinvolta durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...);
- a seguito di analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno da parte del Consiglio di Classe durante le riunioni periodiche.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione nell'apprendimento di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultima alla famiglia dell'alunno.

Alla scuola Secondaria, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è necessario aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato e aver conseguito una valutazione del comportamento di almeno 6/10. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di ore di presenza, possono essere applicate le seguenti deroghe al limite di assenze consentite, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:



- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- condizioni di disagio sociale in carico presso enti e servizi riconosciuti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- gravi motivi familiari documentabili.

Per attivare lo scrutinio di ammissione all'esame di Stato, oltre ai requisiti di frequenza e di voto di comportamento sopra menzionati, occorrono le seguenti ulteriori due condizioni:

- assenza di sanzione disciplinare di non ammissione;
- partecipazione alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da I.N.VAL.S.I.